

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 29 marzo 2007, n. 4.

Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

MANUTENZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO
REGIONALE E ALTRE DISPOSIZIONI

SEZIONE I

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Art. 1

(Disposizioni in materia di sostituzione di personale regionale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 24 novembre 1997, n. 38)

1. Dopo il comma 3bis dell'articolo 34 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è aggiunto il seguente:

«3ter. Il personale delle qualifiche funzionali assegnato alle segreterie dei componenti della Giunta regionale ai sensi del presente articolo può essere sostituito per l'intera durata del periodo di assegnazione.».

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 38 (Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale), è sostituito dal seguente:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 4 du 29 mars 2007,

portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2007. Modification de lois régionales et d'autres dispositions.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I^{ER}

ENTRETIEN DE LA LÉGISLATION
RÉGIONALE ET D'AUTRES DISPOSITIONS

SECTION I

PRÉSIDENTE DE LA RÉGION

Art. 1^{er}

(Dispositions en matière de remplacement des personnels régionaux. Modification des lois régionales n° 45 du 23 octobre 1995 et n° 38 du 24 novembre 1997)

1. Après le troisième alinéa bis de l'art. 34 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 ter. Les personnels appartenant aux grades et affectés aux secrétariats des membres du Gouvernement régional au sens du présent article peuvent être remplacés pendant toute la durée de leur mandat au sein desdits secrétariats. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 38 du 24 novembre 1997 (Normes en matière de mises à disposition et de détachement) est remplacé comme suit :

«3. Il personale utilizzato in distacco conserva l'assegnazione nel posto di provenienza e può essere sostituito con altro personale per l'intera durata del periodo di distacco.».

Art. 2

(Disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza regionale. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, fermo restando il limite massimo di dieci anni consecutivi, per mandato si intende quello di durata uguale o superiore alla metà della durata dell'organo cui il mandato si riferisce.».

Art. 3

(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13)

1. La lettera xx) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), è sostituita dalla seguente:

«xx) servizi di mensa scolastica ed universitaria e per il personale dei Vigili del fuoco;».

Art. 4

(Disposizioni in materia di attività di rilievo europeo ed internazionale della Regione. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

«2bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 8/2006, è aggiunto il seguente:

«1bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, della l. 131/2003, la Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, le modalità di comunicazione alla Regione delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), da parte

« 3. Le fonctionnaire placé en position de détachement conserve son affectation dans l'emploi d'origine et peut être remplacé dans ledit emploi pendant toute la durée de son détachement. ».

Art. 2

(Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région. Modification de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), est ajouté la phrase rédigée comme suit : « À cet effet, sans préjudice de la durée maximale de dix années consécutives, l'on entend par mandat celui dont la durée est égale ou supérieure à la moitié de la durée de l'organe auquel ledit mandat se réfère. ».

Art. 3

(Dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. Modification de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005)

1. La lettre xx du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005 (Dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services et abrogation des règlements régionaux n° 2 du 28 mars 1994 et n° 8 du 5 décembre 1995) est remplacée comme suit :

« xx) services de cantine scolaire et universitaire et pour les personnels du Corps des sapeurs-pompiers ; ».

Art. 4

(Dispositions en matière d'activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006 (Dispositions en matière d'activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d'Aoste), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Aux fins visées aux 1^{er} et 2^e alinéas du présent article, la Région peut faire appel à la collaboration d'universités, d'organismes et d'établissements publics d'études ou de recherche, sur pas-sation de conventions ad hoc. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 8/2006, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. En application des dispositions visées au 7^e alinéa de l'article 6 de la loi n° 131/2003, le Gouvernement régional prend une délibération réglementant les modalités de communication à la Région, de la part des collectivités locales

degli enti locali interessati ed ogni altro aspetto concernente il coordinamento, a livello regionale, delle relative attività.».

Art. 5

(Disposizioni in materia di monitoraggio delle entrate proprie dei Comuni. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), è aggiunto il seguente:

«1bis. L'esito del monitoraggio di cui al comma 1 è illustrato dal Presidente della Regione al Consiglio regionale in occasione dell'esame del rendiconto generale della Regione.».

Art. 6

(Abrogazioni di leggi e disposizioni regionali in materia di finanza locale)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- a) 15 luglio 1985, n. 41 (Création du fonds régional pour le développement des jumelages);
 - b) 27 giugno 1986, n. 27 (Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare);
 - c) 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale);
 - d) 23 novembre 1994, n. 71 (Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79);
 - e) 10 aprile 1997, n. 9 (Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale)).
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 10 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2;
 - b) l'articolo 22 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1;
 - c) l'articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;
 - d) l'articolo 6 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27.

Art. 7

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Con regolamento regionale da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

concernées, des initiatives indiquées à la lettre d) du 1^{er} alinéa du présent article et tout autre aspect concernant la coordination, à l'échelon régional, des activités y afférentes. ».

Art. 5

(Dispositions en matière de suivi des recettes propres des Communes. Modification de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006)

1. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Le résultat du suivi visé au premier alinéa du présent article est illustré par le président de la Région au Conseil régional lors de l'examen du compte général de la Région. ».

Art. 6

(Abrogation de lois et de dispositions régionales en matière de finances locales)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :
- a) n° 41 du 15 juillet 1985 («Création del fondo regionale per l'incremento dei gemellaggi»);
 - b) n° 27 du 27 juin 1986 (Interventions financières pour la création d'un patrimoine immobilier communal);
 - c) n° 77 du 23 décembre 1992 (Octroi de subventions régionales en vue d'encourager l'acquisition et l'exploitation de la part des Communes d'infrastructures locales liées à la pratique du ski);
 - d) n° 71 du 23 novembre 1994 (Mesures financières en faveur des établissements publics locaux pour l'acquisition de biens immeubles par la procédure d'expropriation. Abrogation de la loi régionale n° 79 du 23 décembre 1989);
 - e) n° 9 du 10 avril 1997 (Interprétation authentique de l'art. 7 de la loi régionale n° 77 du 23 décembre 1992 portant octroi de subventions régionales en vue de l'acquisition et de l'exploitation de la part des Communes d'infrastructures locales liées à la pratique du ski).
2. Sont également abrogées les dispositions indiquées ci-après :
- a) L'art. 10 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994;
 - b) L'art. 22 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995;
 - c) L'art. 10 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996;
 - d) L'art. 6 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000.

Art. 7

(Dispositions pour l'application de l'art. 138 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992)

1. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il y a lieu d'adopter un règlement ré-

disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativamente alla guida e all'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alla Protezione civile, prevedendo, in particolare, la costituzione di una struttura unitaria che assicuri il raccordo ed il coordinamento tra le diverse strutture regionali interessate.

SEZIONE II CREDITO E SISTEMI INFORMATIVI

Art. 8

(Disposizioni in materia di interventi a favore dei Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è inserito il seguente:

«1bis. Per le operazioni di investimento effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007 dalle imprese operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato in possesso dei requisiti per poter accedere agli aiuti previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), la Regione interviene finanziariamente, a favore di ciascun singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore.»

2. All'alinea del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 75/1990, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1bis».

Art. 9

(Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008».

gional qui fixe les modalités d'application du onzième alinéa de l'art. 138 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route), pour ce qui est de la conduite et de l'immatriculation des véhicules et des bateaux du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de la Protection civile, et qui prévoit, en particulier, la constitution d'une structure sanitaire assurant le lien et la coordination entre les différentes structures régionales concernées.

SECTION II CRÉDIT ET SYSTÈMES D'INFORMATION

Art. 8

(Dispositions en matière d'actions en faveur des Consortiums de soutien financier. Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990)

1. Après le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990 (Adhésion de la Région au Consortium de soutien financier entre personnes exerçant les professions libérales en Vallée d'Aoste. Mesures en faveur des Consortiums de soutien financier), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Pour ce qui est des opérations d'investissement effectuées à compter du 1^{er} janvier 2007 par les entreprises œuvrant dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat et réunissant les conditions requises aux fins des aides prévues par la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), la Région apporte un concours financier à chaque Consortium, jusqu'à concurrence de 75 % du taux de référence établi par le Ministère du Trésor pour chaque secteur. »

2. Au troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 75/1990, les mots « du premier alinéa » sont remplacés par les mots « du premier alinéa et du premier alinéa bis ».

Art. 9

(Prorogation du délai relatif à l'expérimentation de la télévision numérique terrestre et du réseau unitaire de l'administration publique. Modification de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005)

1. Au premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 (Réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radio-électriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000), les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2008 ».

SEZIONE III
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Art. 10

*(Disposizioni in materia di divieti
nell'esercizio venatorio. Modificazione alla
legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)*

1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

«p) utilizzare durante l'esercizio venatorio, ad eccezione delle battute al cinghiale in squadra, apparecchi radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso;».

Art. 11

*(Disposizioni in materia di allevamento
biologico. Modificazioni alla legge
regionale 17 aprile 2001, n. 8)*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 8 (Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in alternativa, l'area sia gestita, per un periodo di almeno tre anni, secondo i criteri dettati dalle misure agroambientali definite dalla normativa regionale vigente».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2001, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«2bis. Per aree di pascolo comune si intendono le superfici utilizzate a pascolo degli alpeggi e dei mayen siti sul territorio regionale, appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione o dei Comuni o gravate da usi civici o di proprietà privata e costituenti oggetto di accordo per la gestione in comune dei pascoli.».

Art. 12

*(Disposizioni in materia di agriturismo.
Modificazione alla legge regionale
4 dicembre 2006, n. 29)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), è abrogato.

SECTION III
AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES

Art. 10

*(Dispositions en matière d'interdictions
dans l'exercice de la chasse. Modification
de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)*

1. La lettre p du premier alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacée comme suit :

« p) utiliser pendant l'exercice de la chasse, sauf pendant la chasse en battue du sanglier effectuée par équipes, des appareils émetteurs-récepteurs ou des appareils téléphoniques portables, sans préjudice des appels de secours ; ».

Art. 11

*(Dispositions en matière d'élevage
biologique. Modification de la loi
régionale n° 8 du 17 avril 2001)*

1. À la fin de la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 8 du 17 avril 2001 (Dispositions en matière d'élevage de bovins, d'ovins et de caprins suivant la méthode biologique, ainsi que de production des denrées d'origine animale y afférentes), sont ajoutés les mots suivants : « ou la zone soit gérée, pendant une période de trois ans au moins, suivant les critères fixés par les mesures agro-alimentaires établies par les dispositions régionales en vigueur ;
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2001, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. L'on entend par zones de pâturage commun les surfaces des alpages et des mayen situés sur le territoire régional utilisées en tant que pâturage, appartenant au domaine ou au patrimoine de la Région ou des Communes ou frappées de droits d'usage ou de propriété privée et constituant un objet d'accord pour la gestion commune des pâturages. ».

Art. 12

*(Dispositions en matière d'agrotourisme.
Modification de la loi régionale
n° 29 du 4 décembre 2006)*

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) est abrogé.

SEZIONE IV
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
POLITICHE DEL LAVORO

Art. 13

(Disposizioni in materia di formazione professionale in Valle d'Aosta. Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28)

1. Alla designazione dell'esperto di cui alla lettera c) del comma secondo dell'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), provvede il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di impiego.

Art. 14

(Disposizioni in materia di attività di estetista. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)

1. L'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta), è abrogato.

Art. 15

(Disposizioni in materia di cooperazione. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), le parole: «e comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 4».
2. Al comma 2 dell'articolo 18ter della l.r. 27/1998, le parole: «gli enti ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti competenti».
3. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 27/1998, le parole: «nella sezione ottava» sono sostituite dalle seguenti: «nella categoria cooperative sociali».
4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 27/1998, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».
5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 27/1998, le parole: «e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all'acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi» sono soppresse.
6. Il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
«2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi su scoperti di conto corrente di importo non superiore all'ottanta per cento del corrispettivo derivante dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), e del costo di acquisto dell'esercizio precedente derivante dall'attività di cui al comma 1, lette-

SECTION IV
INDUSTRIE, ARTISANAT ET
POLITIQUES DU TRAVAIL

Art. 13

(Dispositions en matière de formation professionnelle en Vallée d'Aoste. Loi régionale n° 28 du 5 mai 1983)

1. L'expert visé à la lettre c du deuxième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 (Réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste) est désigné par le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d'emploi.

Art. 14

(Dispositions en matière d'esthéticien ou d'esthéticienne. Modification de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993)

1. L'art. 13 de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993 (Réglementation de l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne en Vallée d'Aoste) est abrogé.

Art. 15

(Dispositions en matière de coopération. Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998)

1. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération), les mots « et au 5^e alinéa » sont remplacés par les mots « et au 4^e alinéa ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 18 ter de la LR n° 27/1998, les mots « les établissements d'assistance » sont remplacés par les mots « les sujets compétents ».
3. Au deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 27/1998, les mots « à la section huit » sont remplacés par les mots « à la catégorie « coopératives d'aide sociale » ».
4. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 34 de la LR n° 27/1998, les mots « au 3^e alinéa » sont remplacés par les mots « au 4^e alinéa ».
5. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 27/1998, les mots « et, pour les coopératives de production et de travail, acquisition de stocks, pourvu que ces derniers soient directement utilisés dans le processus de production ou lors de la prestation de services » sont supprimés.
6. Le deuxième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :
« 2. Les aides visées au 1^{er} alinéa du présent article sont admises pour des découverts sur des comptes courants d'un montant ne dépassant pas quatre-vingt pour cent des rémunérations dérivant de l'exercice de l'activité visée à la lettre a) du 1^{er} alinéa du présent article, ainsi que du coût d'achat de l'exercice

ra b)».

Art. 16
*(Disposizioni in materia di
manifestazioni fieristiche. Modificazioni
alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente:

«3. L'accertamento delle infrazioni compete al Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica e alla Struttura quando si tratti di manifestazioni organizzate dai Comuni. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco per le manifestazioni a carattere locale e dal dirigente della Struttura per le manifestazioni a carattere regionale, nazionale e locale, se organizzate dai Comuni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 15/2000, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

«3bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 sono introitati nel bilancio del Comune per le sanzioni irrogate dal Sindaco, e al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per le sanzioni irrogate dal dirigente della Struttura.».

Art. 17
*(Disposizioni in materia di artigianato
valdostano di tradizione. Modificazioni alla
legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)*

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), le parole: «, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 5» sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione vigila sul corretto uso della qualifica di Maestro artigiano, segnalando eventuali violazioni alla struttura competente.».
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003, è aggiunto,

précédent dérivant de l'activité visée à la lettre b) du 1^{er} alinéa du présent article.».

Art. 16
*(Dispositions en matière de foires
et de salons. Modification de la loi
régionale n° 15 du 14 juillet 2000)*

1. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000 (Nouvelle réglementation des foires et salons, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995), les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « soixante jours ».
2. Le troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 15/2000 est remplacé comme suit :

« 3. La constatation des infractions est du ressort de la Commune dans laquelle se déroule la manifestation ou de la structure compétente, lorsqu'il s'agit de manifestations organisées par les Communes. Les sanctions sont décidées par le syndic, pour ce qui est des manifestations d'intérêt local, et par le dirigeant de la structure compétente, pour ce qui est des manifestations d'intérêt régional, national et local organisées par les Communes, suivant les modalités visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal). ».
3. Après le troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 15/2000, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Les recettes dérivant de l'application des sanctions visées au 3^e alinéa du présent article sont inscrites au budget de la Commune, pour ce qui est des sanctions décidées par le syndic, ou au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région, pour ce qui est des sanctions décidées par le dirigeant de la structure compétente. ».

Art. 17
*(Dispositions en matière d'artisanat
valdôtain de tradition. Modification de la
loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003)*

1. Au quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition), les mots « , sur avis conforme de la commission visée à l'article 5 » sont supprimés.
2. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 2/2003 est remplacé comme suit :

« 2. La commission veille au bon usage de la qualité de maître artisan et signale les éventuelles violations à la structure compétente. ».
3. À la fin du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003,

in fine, il seguente periodo: «La struttura competente è autorizzata ad effettuare il trattamento dei relativi dati, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali.».

4. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

«6. I produttori iscritti al Registro devono comunicare alla struttura competente, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei dati concernenti la residenza o la sede legale.».

5. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

«7. La mancata o tardiva comunicazione dei dati di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 150. Nel caso in cui sia accertata una nuova violazione prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall'accertamento della precedente, il dirigente della struttura competente dispone, inoltre, la sospensione dell'iscrizione al Registro per la durata di sei mesi.».

6. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 2/2003, le parole: «all'articolo 4, commi 6 e 9,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, commi 6 e 9, e 8, comma 7,».

Art. 18

(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; limitatamente alle spese di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) e d), il limite minimo di spesa ammissibile è di euro 15.000».

Art. 19

(Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. Modificazioni alla legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4 (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di

est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « La structure compétente est autorisée à effectuer le traitement des données y afférentes, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel), y compris la communication et la diffusion desdites données pour des buts liés aux fins institutionnelles, mais n'allant pas au-delà de celles-ci. ».

4. Le sixième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003 est remplacé comme suit :

« 6. Les producteurs immatriculés au registre doivent communiquer à la structure compétente toute variation des données relatives à leur résidence ou leur siège social, dans un délai de rigueur de trente jours à compter de la date de ladite variation. ».

5. Le septième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003 est remplacé comme suit :

« 7. Le retard ou l'omission de la communication des données visées au sixième alinéa du présent article comporte l'application d'une sanction administrative consistant en une amende dont le montant peut varier entre 50 et 150 euros. Au cas où une nouvelle violation serait constatée dans les vingt-quatre mois qui suivent la violation précédente, le dirigeant de la structure compétente décide, par ailleurs, une suspension de six mois de l'immatriculation audit registre. ».

6. Au quatrième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 2/2003, les mots « aux alinéas 6 et 9 de l'article 4 » sont remplacés par les mots « aux sixième et neuvième alinéas de l'article 4 et au septième alinéa de l'article 8 ».

Art. 18

(Dispositions en matière de mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « ; pour ce qui est des dépenses visées aux lettres a), b), c) et d) du 2° alinéa de l'article 17 de la présente loi, le plancher de la dépense éligible est de 15 000 euros. ».

Art. 19

(Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée. Modification de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005 (Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et

contratti di solidarietà), è sostituito dal seguente:

- «2. Le anticipazioni, comprensive dell'eventuale ritenuta sindacale, sono concesse per un periodo non superiore alla durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria richiesto. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di integrazione salariale sia già quantificata, l'anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 750 mensili, al netto degli oneri di legge; nel caso in cui, all'atto della presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di integrazione salariale non sia determinabile, l'anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 600 mensili, al netto degli oneri di legge.»
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 4/2005, le parole: «; tali garanzie non sono necessarie in caso di anticipazioni corrisposte direttamente ai lavoratori» sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 4/2005, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:
- «2bis. Le anticipazioni possono essere concesse anche direttamente ai lavoratori dipendenti di aziende dichiarate fallite, a seguito di domanda presentata dal singolo lavoratore, nel caso in cui non sia possibile attivare la procedura di cui all'articolo 2; in caso di anticipazioni concesse direttamente ai lavoratori, non sono necessarie le autorizzazioni e le garanzie di cui ai commi 1 e 2.»

Art. 20

(Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sostituito dal seguente:
- «6. Le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»

du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité) est remplacé comme suit :

- « 2. Les avances, comprenant les éventuelles cotisations syndicales, sont octroyées pour une période ne dépassant pas la durée relative à l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée requise. Lorsque le montant du complément de salaire est indiqué dans la demande de versement d'avances, le montant octroyé ne peut dépasser 750 euros par mois, déduction faite des charges prévues par la loi ; lorsque le montant du complément de salaire ne peut être fixé au moment du dépôt de la demande de versement d'avances, le montant octroyé ne peut dépasser 600 euros par mois, déduction faite des charges prévues par la loi. ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 4/2005, les mots « Lesdites garanties ne sont pas exigées en cas d'avances versées directement aux travailleurs. » sont supprimés.
3. Après le deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 4/2005, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :
- « 2 bis. Les avances peuvent être octroyées directement aux salariés des entreprises en état de faillite, à la suite de la demande déposée par le salarié lui-même, lorsque la procédure visée à l'art. 2 ne peut être entamée ; dans le cas d'avances octroyées directement aux travailleurs, les autorisations et les garanties visées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas requises. ».

Art. 20

(Dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci. Modification de la loi régionale n° 16 du 4 août 2006)

1. Le sixième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 16 du 4 août 2006 (Nouvelles dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 portant octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits) est remplacé comme suit :
- « 6. Les importateurs et les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi doivent s'acquitter d'un droit pour la fourniture du service de gestion des contingents proportionnel aux contingents de produits importés en exemption fiscale et dont le montant et les modalités de recouvrement sont établis par délibération du Gouvernement régional ».

2. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 16/2006 è abrogato.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

«c) importazione o fabbricazione di alcool con gradazione minima di 95 gradi destinato alla commercializzazione;».
4. All'alinea del comma 1 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 16/2006, le parole: «, progressivamente, anno per anno,» sono soppresse.
5. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

«b) commercializzazione nel territorio regionale di zucchero confezionato.».

SEZIONE V
URBANISTICA, EDILIZIA
ABITATIVA E TERRITORIO

Art. 21
*(Modificazione alla legge regionale
28 dicembre 1984, n. 76)*

1. Al comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), le parole: «Il Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale».

Art. 22
*(Disposizioni urbanistiche per la realizzazione
di opere di interesse regionale. Modificazione
alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)*

1. L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 29
*(Intesa per le opere di
interesse regionale)*

1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddisfare importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale difformi, incoerenti o contrastanti con le determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzate mediante un'intesa tra la Regione ed il Comune territorialmente competente, secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa, avanzata dalla struttura regionale competente per materia, completa della documentazione tecnico-descrittiva idonea a definire le caratteristiche, i parametri fi-

2. Le septième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 16/2006 est abrogé.
3. La lettre c du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006 est remplacée comme suit :

« c) Importation ou fabrication d'alcool à 95° minimum, destiné à la vente ; ».
4. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 17 et au premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 16/2006, les mots « progressivement, année par année, » sont supprimés.
5. La lettre b du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 16/2006 est remplacée comme suit :

« b) Commercialisation sur le territoire valdôtain de sucre conditionné. ».

SECTION V
URBANISME, LOGEMENTS
SOCIAUX ET TERRITOIRE

Art. 21
*(Modification de la loi régionale
n° 76 du 28 décembre 1984)*

1. Au deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment), les mots « Le Conseil régional » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement régional ».

Art. 22
*(Dispositions en matière d'urbanisme pour la
réalisation de travaux d'intérêt régional.
Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)*

1. L'art. 29 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« Art. 29
*(Entente relative aux travaux
publics d'intérêt régional)*

1. Les travaux publics régionaux et les travaux visant à satisfaire d'importants intérêts économiques, sociaux et culturels à l'échelon régional qui sont différents, incohérents ou contrastants par rapport aux prescriptions des documents d'urbanisme communaux peuvent être effectués sur la base d'une entente entre la Région et la commune territorialement compétente, suivant la procédure visée au présent article.
2. Le Gouvernement régional approuve la proposition d'entente, formulée par la structure régionale compétente en la matière et assortie de la documentation technique et descriptive susceptible de définir les ca-

- sico-geometriche dell'opera ed i contenuti delle varianti da apportare alle determinazioni dello strumento urbanistico, individuando la struttura regionale responsabile del procedimento finalizzato al conseguimento dell'intesa.
3. La struttura regionale responsabile del procedimento inoltra la proposta di intesa, completa della documentazione di cui al comma 2, al Comune interessato, che provvede all'immediato deposito, in libera visione, degli atti pervenuti per trenta giorni consecutivi; durante il periodo di deposito, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni.
 4. Il Comune si pronuncia sulla proposta di intesa e sulle eventuali osservazioni, presentate ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa.
 5. L'atto di intesa dispone sui contenuti della variante alle determinazioni dello strumento urbanistico e indica altresì il termine previsto per l'avvio dell'opera.
 6. Nel caso in cui l'inerzia del Comune si protragga oltre il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale decide in via definitiva approvando, con propria deliberazione, le eventuali modifiche alle previsioni progettuali in accoglimento, anche parziale, delle proposte del Comune e le varianti alle determinazioni dello strumento urbanistico comunale.
 7. Raggiunta l'intesa o, comunque, concluso il procedimento di cui al comma 6, il soggetto preposto all'esecuzione dell'opera dispone la redazione delle fasi progettuali necessarie e provvede all'acquisizione, ove richiesta, della valutazione di impatto ambientale e dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari ai sensi di legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 8. Il progetto definitivo dell'opera è approvato con decreto del Presidente della Regione che sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia ed equivale a variante del PRGC nonché a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, mediante apposizione, se necessario, del vincolo preordinato all'esproprio. Il decreto definisce, inoltre, i termini massimi entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori.
 9. Le eventuali varianti in corso d'opera aventi rilevanza urbanistico-edilizia che non comportano varianti allo strumento urbanistico sostanzialmente difforni da quelle oggetto dell'intesa sono approvate, previa comunicazione al Comune interessato, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.».
- ractéristiques, les paramètres physiques et géométriques de l'ouvrage et les contenus des variantes devant être apportées aux prescriptions du document d'urbanisme, et désigne la structure régionale responsable de la procédure visant à l'obtention de l'entente.
3. La structure régionale responsable de la procédure transmet la proposition d'entente, assortie de la documentation visée au 2^e alinéa du présent article, à la commune concernée qui met immédiatement les actes à la disposition du public pendant trente jours consécutifs ; dans ledit délai, quiconque a la faculté de présenter des observations.
 4. La commune exprime son avis quant à la proposition d'entente et aux éventuelles observations y afférentes, présentées au sens du 3^e alinéa du présent article, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de ladite proposition.
 5. L'acte d'entente fixe des dispositions au sujet des contenus de la variante aux prescriptions du document d'urbanisme et indique, par ailleurs, le délai prévu pour le démarrage des travaux.
 6. Au cas où l'inaction de la commune dépasserait le délai visé au 4^e alinéa du présent article, le Gouvernement régional statue à titre définitif et approuve, par délibération, les éventuelles modifications des prévisions du projet, accueillant, même partiellement, les propositions de la commune, ainsi que les variantes des prescriptions du document d'urbanisme communal.
 7. Une fois l'entente obtenue ou, en tout état de cause, une fois la procédure visée au 6^e alinéa menée à terme, le sujet chargé de l'exécution des travaux procède à la rédaction des phases du projet nécessaires et pourvoit, s'il y a lieu, à l'acquisition de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et des avis, des autorisations, des visas ou des agréments, quelle que soit leur dénomination, nécessaires au sens de la loi, suivant les dispositions en vigueur.
 8. Le projet définitif des travaux est approuvé par un arrêté du président de la Région qui remplace de plein droit le permis de construire et vaut variante du PRG, déclaration d'utilité publique d'urgence sanctionnant le caractère injournable des travaux et, si besoin est, établissement de la servitude d'inconstructibilité préjudicant à l'expropriation. Ledit arrêté fixe, par ailleurs, les délais de début et d'achèvement des travaux.
 9. Les éventuelles variantes en cours d'ouvrage revêtant un intérêt du point de vue de l'urbanisme et de la construction qui ne comportent aucune variante du document d'urbanisme substantiellement différente par rapport aux variantes ayant fait l'objet de l'entente sont approuvées par arrêté du président de la Région pris conformément à la délibération du

Art. 23

(Ulteriore proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua pubblica)

1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, già prorogata ai sensi delle leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4, 20 dicembre 1976, n. 67, e 24 giugno 1992, n. 35, è ulteriormente prorogata di nove anni, alle medesime modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse ai sensi delle predette leggi regionali.

SEZIONE VI
ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 24

(Disposizioni per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard. Modificazioni alla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), è sostituito dal seguente:

«1. I proprietari degli immobili situati all'interno del borgo di Bard, come delimitato nella planimetria di cui all'allegato A, possono beneficiare di contributi a fondo perduto, in misura pari:

a) al 60 per cento delle spese di progettazione;
b) al 15 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi di restauro e recupero volti ad assicurare la stabilità e la conservazione dell'edificio oggetto di intervento e di tutti gli elementi rilevanti sotto il profilo dell'interesse artistico, storico e ambientale dell'edificio medesimo. La spesa ammissibile è determinata sulla base di un computo metrico-estimativo analitico, escluse le spese relative agli impianti tecnici.».
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 68/1992 è sostituito dal seguente:

«3. La scelta degli immobili oggetto dell'intervento, effettuata di concerto con l'Amministrazione comunale, è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di beni culturali; la realizzazione degli interventi è effettuata a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, previa deliberazione della Giunta regionale.».
3. Dopo l'articolo 5 della l.r. 68/1992 è inserito il seguente:

Gouvernement régional, sur communication préalable à la commune concernée. ».

Art. 23

(Prorogation ultérieure des délais pour l'utilisation des petits captages d'eaux publiques)

1. Les délais d'utilisation des petits captages d'eaux publiques, qui ont déjà été prorogés par les lois régionales n° 5 du 8 novembre 1956, n° 4 du 30 janvier 1962, n° 67 du 20 décembre 1976 et n° 35 du 24 juin 1992 sont ultérieurement prorogés de neuf ans, suivant les mêmes modalités, conditions et prescriptions réglant les prorogations accordées par les lois régionales susmentionnées.

SECTION VI
ÉDUCATION ET CULTURE

Art. 24

(Dispositions en vue de la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard. Modification de la loi régionale n° 68 du 1° décembre 1992)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 68 du 1° décembre 1992 (Mesures financières en vue de la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard) est remplacé comme suit :

« 1. Les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur du bourg de Bard, tel qu'il est défini par le plan de masse indiqué à l'annexe A de la présente loi, peuvent bénéficier de subventions à fonds perdu, jusqu'à concurrence des pourcentages indiqués ci-après :

a) 60 % des frais de conception ;
b) 15 % de la dépense éligible pour la réalisation des interventions de restauration et de remise en état visant à assurer la stabilité et la conservation de l'immeuble faisant l'objet de l'action et de tous les éléments dudit immeuble revêtant un intérêt artistique, historique et environnemental. La dépense éligible est fixée sur la base d'un devis estimatif et analytique, exception faite des dépenses relatives aux installations techniques. »
2. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 68/1992 est remplacé comme suit :

« 3. Le choix des immeubles pouvant faire l'objet des interventions, effectué de concert avec l'Administration communale, est approuvé par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de biens culturels ; les interventions sont réalisées par les soins de la Surintendance des biens culturels et environnementaux, sur délibération du Gouvernement régional. ».
3. Après l'art. 5 de la LR n° 68/1992, est inséré l'article rédigé comme suit :

«Art. 5bis
(Cumulo delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche concesse per le stesse iniziative purché non siano erogate nella forma del contributo in conto capitale.».

Art. 25
(Disposizioni in materia di contributi per attività ed iniziative a carattere culturale. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), è aggiunta la seguente:

«e bis) i canti inediti o di ricerca segnalati dalla giuria dell'Assemblea di canto corale, per un importo massimo non superiore a euro 650 per ogni canto.».

2. L'articolo 7 della l.r. 69/1993 è abrogato.

Art. 26
(Valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura valdostani. Modificazione alla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18 (Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura), è abrogato.

SEZIONE VII
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 27
(Disposizioni concernenti la concessione di assegni per la formazione professionale di operatori sanitari. Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario Regionale), le parole: «a cittadini» sono sostituite dalla parola: «ai».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 37/1991, la parola: «cittadini» è soppressa.

Art. 28
(Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS. Modificazione alla legge regionale 3 maggio 1993, n. 22)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 mag-

« Art. 5 bis
(Cumul des aides)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec les aides publiques octroyées pour les mêmes initiatives, à condition que lesdites aides publiques ne soient pas octroyées sous forme de subventions en capital. ».

Art. 25
(Dispositions en matière d'aides destinées aux activités et aux initiatives à caractère culturel. Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993)

1. Après la lettre e du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993 (Aides destinées à des activités et à des initiatives à caractère culturel et scientifique), est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« e bis) les chants inédits ou de recherche signalés par le jury de l'Assemblée de chant choral, jusqu'à concurrence de 650 euros maximum pour chaque chant. ».

2. L'art. 7 de la LR n° 69/1993 est abrogé.

Art. 26
(Valorisation des itinéraires historiques, des sites célèbres, des lieux de l'histoire et des lieux de la littérature valdôtains. Modification de la loi régionale n° 18 du 1^{er} octobre 2002)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 18 du 1^{er} octobre 2002 (Octroi d'aides à la valorisation des itinéraires historiques, des sites célèbres, des lieux de l'histoire et des lieux de la littérature) est abrogé.

SECTION VII
SANTÉ ET POLITIQUES SOCIALES

Art. 27
(Dispositions en matière d'octroi des allocations pour la formation professionnelle des opérateurs sanitaires. Modification de la loi régionale n° 37 du 31 août 1991)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 37 du 31 août 1991 (Dispositions en matière de formation professionnelle des agents nécessaires au Service sanitaire régional), les mots « aux citoyens » sont remplacés par les mots « aux sujets ».
2. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 37/1991, le mot « citoyens » est remplacé par le mot « sujets ».

Art. 28
(Aides en faveur des personnes âgées et handicapées, des alcooldipendentes, des toxicomanes, des séropositifs et des malades de SIDA. Modification de la loi régionale n° 22 du 3 mai 1993)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22

gio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS), è sostituito dal seguente:

«2. Lo stato di bisogno è determinato, oltre che dall'insufficienza del reddito familiare del richiedente in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo quando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano, dalla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) incapacità, totale o parziale, del richiedente di provvedere autonomamente a se stesso ed il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurargli l'assistenza necessaria;
- b) sottoposizione del richiedente a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o socio-riabilitativi.».

Art. 29

(Disposizioni per l'incentivazione di progetti di imprenditorialità familiare. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44)

1. L'articolo 20 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziativa a favore della famiglia), è sostituito dal seguente:

«Art. 20
(Progetti)

1. Al fine di incentivare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione concede contributi, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di progetti formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma di cooperativa e di associazione, in risposta ai bisogni della comunità di riferimento.

2. I progetti di imprenditorialità familiare ammessi a contributo possono riguardare servizi di natura:

- a) assistenziale, con particolare riferimento a:
 - 1) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap;
 - 2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
 - 3) servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;
 - 4) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti e a nuclei monoparentali in situazioni di disagio;
 - 5) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie;

du 3 mai 1993 (Aides en faveur des personnes âgées et handicapées, des alcooliques, des toxicomanes, des séropositifs et des malades de SIDA) est remplacé comme suit :

« 2. Il y a état de besoin lorsque les revenus du foyer du demandeur sont insuffisants pour les besoins essentiels de tous les membres de la famille et qu'aucune autre personne n'est tenue à pourvoir ou ne pourvoit en fait à leur subsistance, et lorsqu'on est en présence d'au moins une des conditions suivantes :

- a) état de dépendance totale ou partielle du demandeur et impossibilité de la famille de lui assurer l'assistance nécessaire ;
- b) mesures de l'autorité judiciaire imposant ou rendant nécessaire des initiatives d'assistance ou de réhabilitation sociale à l'intention du demandeur. ».

Art. 29

(Dispositions pour le soutien des projets d'entreprise familiale. Modification de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998)

1. L'art. 20 de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 (Initiatives au profit de la famille) est remplacé comme suit :

« Art. 20
(Projets)

1. Afin de soutenir et de valoriser les ressources de solidarité des familles et des parents, la Région octroie des subventions, jusqu'à concurrence de 100% des dépenses éligibles, pour la réalisation de projets conçus et gérés directement par les familles organisées sous forme de coopératives et d'associations, répondant ainsi aux nécessités de la communauté de référence.

2. Les projets d'entreprise familiale éligibles peuvent concerner les services suivants :

- a) Aide, eu égard notamment à ce qui suit :
 - 1) Services d'aide familiale aux personnes âgées et handicapées, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;
 - 2) Services de baby-sitting, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;
 - 3) Services pour la création et la gestion de la banque du temps, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;
 - 4) Services d'aide aux femmes enceintes et aux foyers monoparentaux en difficulté, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;
 - 5) Services d'aide aux personnes hospitalisées dans des structures sanitaires et d'aide sociale, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

b) educativa, con particolare riferimento a:

- 1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio in favore di alunni della scuola dell'obbligo;
- 2) servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre provvidenze economiche previste dalla normativa vigente per le medesime iniziative.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati:

- a) l'entità della spesa da destinare ai contributi, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;
- b) le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;
- c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, di rendicontazione delle spese e le modalità di supporto tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei progetti;
- d) i criteri di concessione dei contributi;
- e) gli eventuali ambiti di priorità relativamente ai destinatari e alla tipologia dei progetti;
- f) le attività di promozione, informazione e sensibilizzazione dirette ad incentivare l'organizzazione di reti di solidarietà per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.».».

Art. 30

(Disposizioni in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è sostituito dal seguente:

«4. All'esito del procedimento sanitario, e comunque non oltre trenta giorni da detto esito, il dirigente della struttura competente richiede all'interessato la documentazione attestante il possesso dei restanti requisiti di legge. Il dirigente provvede in ordine alla concessione delle provvidenze entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione.».

Art. 31

(Disposizioni in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla

b) Éducation, eu égard notamment à ce qui suit :

- 1) Services pour les prestations de soutien scolaire à l'intention des élèves en âge de scolarité obligatoire, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;
- 2) Services pour l'aménagement du temps libre des enfants, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel.
3. Les subventions visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par les dispositions en vigueur au titre des mêmes initiatives.

4. Une délibération du Gouvernement régional fixe :

- a) Le montant de la dépense destinée aux subventions, conformément aux ressources du budget disponibles ;
- b) Les dépenses éligibles pour la réalisation des projets visés au premier alinéa du présent article ;
- c) Les modalités de présentation des demandes, de compte rendu des dépenses et de soutien technique et administratif pour la conception des projets ;
- d) Les critères d'octroi des subventions ;
- e) Les éventuels domaines de priorité relativement aux destinataires et au type des projets ;
- f) Les activités de promotion, d'information et de sensibilisation visant à encourager l'organisation de réseaux de solidarité pour la réalisation des projets visés au premier alinéa du présent article. ».

Art. 30

(Dispositions en matière d'aides économiques en faveur des invalides civils, des aveugles civils et des sourds-muets. Modification de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets) est remplacé comme suit :

« 4. À l'issue de la procédure sanitaire et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de ladite issue, le dirigeant de la structure compétente demande à l'intéressé la documentation attestant que celui-ci réunit les autres conditions requises par la loi. Ledit dirigeant statue sur l'octroi des aides économiques dans les soixante jours qui suivent la réception de la documentation susmentionnée. ».

Art. 31

(Dispositions en matière de bénévolat et d'associationnisme de promotion sociale. Modification de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la

legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) attività di volontariato, il servizio continuativo reso per solidarietà, senza fini di lucro e remunerazione, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi rispetto all'organizzazione di volontariato;
- b) associazionismo di promozione sociale, le attività di utilità sociale svolte con esclusione di ogni scopo di lucro, prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni personali spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio, direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o alla collettività.»

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 16/2005 è sostituita dalla seguente:

«b) esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal registro nei casi in cui il dirigente della struttura competente lo ritenga necessario in relazione agli esiti della relativa istruttoria;».

SEZIONE VIII TURISMO E TRASPORTI

Art. 32

(Disposizioni in materia di disciplina delle attività di volo alpino. Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:

«3. L'attività di trasporto sciatori è consentita nel periodo ricompreso tra le ore 7.00 e le ore 16.00.».

2. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 15/1988, le parole: «10 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».

Art. 33

(Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è sostituita dalla seguente:

loi régionale n° 12 du 21 avril 1994, portant crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste, et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996) est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

- a) activité bénévole, les prestations personnelles, volontaires et gratuites continues exercées sans but lucratif et sans rémunération par le bénévole, à titre individuel ou collectif, par l'intermédiaire de l'organisation dont il fait partie, à des fins de solidarité en faveur exclusivement de tiers par rapport à ladite organisation ;
- b) associatinnisme de promotion sociale, les activités d'utilité sociale exercées sans aucun but lucratif sous forme de prestations personnelles, spontanées et gratuites principalement en faveur des associés, afin d'apporter des bénéfices, directs ou indirects, à des personnes isolées ou à la collectivité. ».

2. La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 16/2005 est remplacée comme suit :

« b) d'exprimer son avis sur les propositions d'immatriculation ou de radiation du registre lorsque le dirigeant de la structure compétente le juge nécessaire compte tenu des résultats de l'instruction y afférente ; ».

SECTION VIII TOURISME ET TRANSPORTS

Art. 32

(Dispositions en matière de réglementation des activités de vol alpin. Modification de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 (Réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu) est remplacé comme suit :

« 3. L'activité de transport des skieurs peut être effectuée de 7 h à 16 h. ».

2. Au sixième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 15/1988, les mots « 10 janvier » sont remplacés par les mots « 20 décembre ».

Art. 33

(Dispositions en matière de réglementation des structures d'accueil non hôtelières. Modification de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996)

1. La lettre c du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) est remplacée comme suit :

«c) sala da pranzo e locale comune di soggiorno, eventualmente anche coincidenti;».

Art. 34

(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), le parole: «e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003)» sono soppresse.
2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 3/2004, le parole: «della Federazione italiana sport disabili (FISD)» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato italiano paralimpico (CIP)».
3. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 3/2004 è abrogata.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI

Art. 35

(Disposizioni in materia di tariffe delle professioni turistiche. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n. 44, e 21 gennaio 2003, n. 1)

1. L'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 14
(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'UVGAM.
2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d'Aosta.».
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/1997, le parole: «l'inosservanza delle tariffe professionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali».

« c) une salle à manger et une salle de séjour communes, qui peuvent éventuellement être une seule et même pièce ; ».

Art. 34

(Dispositions en matière de mesures de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), les mots « , immatriculées à l'éventuel registre des sociétés et des associations de sport amateur visé au vingtième alinéa de l'art. 90 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 (Loi de finances 2003) » sont supprimés.
2. Au quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/2004, les mots « à la fédération sportive des handicapés d'Italie (« Federazione italiana sport disabili – FISD ») sont remplacés par les mots « au Comité paralympique italien (CIP) ».
3. La lettre b du sixième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/2004 est abrogée.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS POUR LA MISE AUX NORMES DE LA RÉGLEMENTATION RÉGIONALE À LA RÉGLEMENTATION ÉTATIQUE EN MATIÈRE DE LIBÉRALISATIONS

Art. 35

(Dispositions en matière de tarifs pour les professions du tourisme. Modification des lois régionales n° 7 du 7 mars 1997, n° 44 du 31 décembre 1999 et n° 1 du 21 janvier 2003)

1. L'art. 14 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« Art. 14
(Tarifs professionnels)

1. Les tarifs des prestations professionnelles des guides et des aspirants guides de haute montagne sont établis par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'UVGAM.
2. Les tarifs maximums établis au sens du 1^{er} alinéa du présent article ont un caractère contraignant pour tous les guides et aspirants guides de haute montagne qui exercent leur profession en Vallée d'Aoste. ».
2. À la lettre c du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 7/1997, les mots « les tarifs professionnels » sont remplacés par les mots « les tarifs professionnels maximums ».

3. L'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58, e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:

«Art. 23
(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS.
2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutti i maestri di sci e per tutte le scuole di sci operanti nella regione.».
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: «l'inosservanza delle tariffe professionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali».
5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: «l'inosservanza delle tariffe decretate» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali».
6. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34, e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituito dal seguente:
«1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori. Le associazioni di categoria, individuate ai sensi dell'articolo 13, comunicano annualmente gli importi, minimi e massimi, delle tariffe entro il 31 ottobre alla struttura competente, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.».
7. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2003, le parole: «inferiori o superiori a quelle minime e massime» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a quelle massime».

Art. 36
(Disposizioni in materia di vendite promozionali.
Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12)

1. L'articolo 14bis della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è sostituito dal seguente:

3. L'art. 23 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 59 du 1^{er} décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992) est remplacé comme suit :

« Art. 23
(Tarifs professionnels)

1. Les tarifs pour les prestations professionnelles des moniteurs et des écoles de ski œuvrant en Vallée d'Aoste sont fixés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'AVMS.
2. Les tarifs maximums établis au sens du 1^{er} alinéa du présent article ont un caractère contraignant pour tous les moniteurs de ski et toutes les écoles de ski œuvrant en Vallée d'Aoste. ».
4. À la lettre b du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999, les mots « L'inobservation des tarifs professionnels » sont remplacés par les mots « L'inobservation des tarifs professionnels maximums ».
5. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999, les mots « L'inobservation des tarifs » sont remplacés par les mots « L'inobservation des tarifs professionnels maximums ».
6. Le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est remplacé comme suit :
« 1. Les tarifs des prestations liées aux professions du tourisme réglementées par la présente loi sont librement définis par les différents professionnels. Avant le 31 octobre de chaque année, les associations catégorielles identifiées au sens de l'article 13 de la présente loi communiquent les tarifs minimums et maximums à la structure compétente qui est chargée de les publier au Bulletin officiel de la Région. ».
7. Au troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 1/2003, les mots « inférieurs au minimum ou supérieurs au maximum » sont remplacés par les mots « supérieurs aux tarifs maximums ».

Art. 36
(Dispositions en matière de ventes promotionnelles.
Modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999)

1. L'art. 14 bis de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) est remplacé comme suit :

«Art. 14bis
(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di promuovere l'acquisto di prodotti individuati, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti.
2. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando. I prodotti oggetto della vendita promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.
3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo durante i periodi di cui all'articolo 16, comma 4, avendo in corso vendite promozionali dei medesimi prodotti, deve sospendere queste ultime almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita di fine stagione o saldo e per l'intera durata della stessa.».

Art. 37
(Abrogazione delle leggi regionali
1° luglio 1994, n. 33, in materia di disciplina
della professione di mediatore, e
17 aprile 1998, n. 15, in materia di panificazione)

1. La legge regionale 1° luglio 1994, n. 33 (Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)), è abrogata. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), le funzioni amministrative in materia di agenti di affari in mediazione sono esercitate dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. La legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 (Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane)), è abrogata.
3. Sono, inoltre, abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

« Art. 14 bis
(Ventes promotionnelles)

1. Les ventes promotionnelles sont organisées par le détaillant en vue de promouvoir l'achat de produits déterminés, et ce, par l'application de conditions de faveur réelles et effectives, tels que les rabais ou les remises sur le prix de vente normal desdits produits.
2. Pendant toute la durée de la vente promotionnelle, le commerçant doit obligatoirement afficher des panneaux bien visibles, indiquant le type de vente. Les produits faisant l'objet de la vente promotionnelle doivent pouvoir être clairement distingués des produits vendus au prix normal et, sur chacun, il doit être indiqué de manière bien visible le prix et le pourcentage de rabais ou de remise sur le prix de vente normal.
3. Le commerçant qui entend organiser des soldes saisonniers ou des ventes à bas prix pendant les périodes visées au 4^e alinéa de l'article 16 de la présente loi et pour des produits qui font déjà l'objet de ventes promotionnelles doit suspendre ces dernières au moins quinze jours avant le début desdits soldes saisonniers ou ventes à bas prix et pendant toute la durée de ceux-ci. ».

Art. 37
(Abrogation des lois régionales n° 33 du
1^{er} juillet 1994 en matière de réglementation
de la profession de courtier et n° 15 du
17 avril 1998 en matière de panification)

1. La loi régionale n° 33 du 1^{er} juillet 1994 (Dispositions d'application de la loi n° 39 du 3 février 1989, modifiant et complétant la loi n° 253 du 21 mars 1958, relative à la réglementation de la profession de courtier) est abrogée. Aux termes du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste), les fonctions administratives en matière de courtiers sont exercées par la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – *Camera valdostana delle imprese e delle professioni*, dans le respect des dispositions étatiques en vigueur.
2. La loi régionale n° 15 du 17 avril 1998 (Application de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956 portant nouvelles dispositions en matière de panification et modification de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1995 portant réglementation de l'activité de fabrication du pain par les entreprises artisanales) est abrogée.
3. Sont par ailleurs abrogés les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 15 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 38
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 19, 25, 27 e 29 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008 e 2007/2009 e non alterano gli equilibri di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 marzo 2007.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 149

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 4086 del 22 dicembre 2006);
- presentato al Consiglio regionale in data 2 gennaio 2007;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti I, II, III, IV e V in data 11 gennaio 2007;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 5 febbraio 2007, e relazione del Consigliere VICQUÉRY;
- esaminato dalla IV Commissione consiliare permanente, con parere in data 6 febbraio 2007, e relazione del Consigliere PRADUROUX;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 21 febbraio 2007, e relazione del Consigliere BORRE;
- esaminato dalla V Commissione consiliare permanente, con parere in data 15 febbraio 2007, e relazione del Consigliere COMÉ;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente, con parere in data 1° marzo 2007, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere OTTOZ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 marzo 2007, con deliberazione n. 2593/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 28 marzo 2007.

Art. 38
(Dispositions financières)

1. Les éventuelles dépenses découlant de l'application des articles 1, 4, 8, 19, 25, 27 et 29 de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits aux chapitres compétents des budgets pluriannuels 2006/2008 et 2007/2009 de la Région, sans affecter l'équilibre budgétaire.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 29 mars 2007.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 149

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 4086 du 22 décembre 2006) ;
- présenté au Conseil régional en date du 2 janvier 2007 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil I^e, II^e, III^e, IV^e et V^e en date du 11 janvier 2007 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 5 février 2007 et rapport du Conseiller VICQUÉRY ;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 6 février 2007 et rapport du Conseiller PRADUROUX ;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 21 février 2007 et rapport du Conseiller BORRE ;
- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 15 février 2007 et rapport du Conseiller COMÉ ;
- examiné par la I^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 1^{er} mars 2007, nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller OTTOZ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 22 mars 2007, délibération n° 2593/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 28 mars 2007.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
29 MARZO 2007, N. 4.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 38 prevedeva quanto segue:

«3. Il personale utilizzato in distacco conserva l'assegnazione nel posto di provenienza e non può essere sostituito.».

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 prevedeva quanto segue:

«2. Chi ha ricoperto il medesimo incarico per tre mandati consecutivi, o comunque per dieci anni consecutivi, non può essere immediatamente nominato o designato per ricoprire lo stesso incarico.».

Nota all'articolo 3:

⁽³⁾ La lettera xx) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 prevedeva quanto segue:

«xx) servizi di mensa scolastica ed universitaria;».

Note all'articolo 6:

⁽⁴⁾ La legge regionale 15 luglio 1985, n. 41 concernente: «Creazione del fondo regionale per l'incremento dei gemellaggi» è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 14 del 1° agosto 1985.

⁽⁵⁾ La legge regionale 27 giugno 1986, n. 27 concernente: «Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare» è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale 14 luglio 1986, n. 17, 1° supplemento straordinario del 21 luglio 1986.

⁽⁶⁾ La legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 concernente: «Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale» è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 55 del 29 dicembre 1992.

⁽⁷⁾ La legge regionale 23 novembre 1994, n. 71 concernente: «Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79» è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 52 del 6 dicembre 1994.

⁽⁸⁾ La legge regionale 10 aprile 1997, n. 9 concernente: «Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei

Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale)» è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 18 del 22 aprile 1997.

⁽⁹⁾ L'articolo 10 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 prevedeva quanto segue:

«Art. 10
(Finanziamenti per infrastrutture sciistiche di interesse locale)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77, recante «Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni di infrastrutture sciistiche di interesse locale» è così modificato:

“2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1, finalizzati al ripianamento di eventuali deficit di esercizio, non può eccedere il 60% del disavanzo nelle spese sostenute dal Comune per assicurare la gestione degli impianti a fune di proprietà” (cap. 62570).».

⁽¹⁰⁾ L'articolo 22 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 prevedeva quanto segue:

«Art. 22
(Modifiche a leggi regionali in vigore)

1. Il comma 5 dell'art. 3 e la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 16 agosto 1994, n. 48 sono abrogati.

2. La lettera b) dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77, è così sostituita:

b) concorrere alle spese di esercizio degli impianti di trasporto a fune, destinati all'attività sciistica, di proprietà comunale o di società nelle quali i Comuni detengano una partecipazione non inferiore al 75%.

3. L'articolo 5 della legge regionale 77/1992 è così sostituito:

Art. 5

1. I contributi regionali per il concorso nelle spese di esercizio, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, sono concessi dalla Giunta regionale a favore dei Comuni che comunque assicurino, mediante gestione diretta o tramite società controllate o con l'affidamento della gestione stessa a terzi, il funzionamento, durante la stagione invernale, dei relativi impianti a fune.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1, da erogarsi sino ad un massimo di lire 250 milioni non può eccedere il 75% delle:

a) spese sostenute dal Comune per assicurare, direttamente o mediante affidamento a terzi, la gestione dei relativi impianti a fune;

b) spese sostenute dal Comune per il ripianamento delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati, al netto delle quote di ammortamento relative a cespiti oggetto di contributo regionale a fondo perduto, nel caso in cui la gestione avvenga mediante società controllate come previsto dalla lettera b) dell'articolo 1.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1994, n. 35, così sostituiti:

1. Per il sostegno dell'attività delle APT è istituito il Fondo per il finanziamento delle APT, la cui entità viene stabilita annualmente con legge finanziaria, da ripartire come segue:

a) per il 46%, in proporzione alla consistenza numeri-

ca degli uffici, calcolata attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- alle sedi delle APT: punti 1;
- ad ogni ufficio di informazione e assistenza turistica situato presso le sedi delle preesistenti aziende di soggiorno: punti 0,50;
- per ciascun altro ufficio di informazioni e assistenza turistica, purché funzionante con carattere di continuità e a condizione che l'apertura al pubblico sia avvenuta entro la scadenza dell'esercizio finanziario precedente: punti 0,25;

Fatta pari a 100 la somma dei punteggi relativi all'insieme delle APT, la quota di finanziamento di cui alla presente lettera viene ripartita in proporzione diretta al punteggio di ciascuna APT;

- b) per il 44% in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extra-alberghiere, limitatamente agli esercizi iscritti al registro esercenti il commercio (REC), ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a 100 il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo sull'insieme degli ambiti territoriali di tutte le APT;

- c) per l'8% in proporzione diretta al numero dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a 100 il numero complessivo dei Comuni inclusi negli ambiti territoriali di tutte le APT.

2. La residua quota del 2% viene riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50% della spesa regolarmente sostenuta.

5. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 1994, n. 35, viene così sostituito:

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito come segue:
- a) per l'80% in parti uguali tra tutte le associazioni pro-loco aventi diritto;
 - b) per il 10% in parti uguali tra tutte le associazioni pro-loco situate al di fuori degli ambiti territoriali della APT.».

- ⁽¹¹⁾ L'articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 prevedeva quanto segue:

«Art. 10

(Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, determinati, per l'anno 1996, in complessive lire 550 milioni dall'allegato B della presente legge, sono ripartiti dalla Giunta nei settori di intervento di cui all'articolo 1 della legge medesima, avuto riguardo alle priorità ivi indicate (cap. 20620).

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della predetta legge n. 27/1986 è così modificato:

«3. L'intervento finanziario regionale è, comunque, stabilito nella misura massima del 70% per tutti gli interventi di cui all'art. 1».

3. L'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1994, n. 71 è così costituito:

«Art. 2

(Misura del contributo)

1. L'intervento regionale è stabilito nella misura del settanta per cento dell'indennità determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme in materia di edilizia residenziale ed espropriazione per pubblica utilità».

- ⁽¹²⁾ L'articolo 6 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 prevedeva quanto segue:

«Art. 6

(Modificazioni alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 27 (Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare) è aggiunto il seguente:

“2bis. La concessione del contributo è subordinata agli stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale della Regione.”.

2. L'articolo 4 della l.r. 27/1986 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

1. La liquidazione del contributo avviene con la stipula di regolare atto definitivo di compravendita, nel rispetto delle condizioni generali di acquisto risultanti dalla domanda di contributo. La liquidazione può essere effettuata, di concerto con il Comune, in una o più soluzioni.

2. La Giunta può disporre liquidazioni in acconto in attesa della stipula dell'atto definitivo di cui al comma 1, in relazione a specifici obblighi assunti nel contratto preliminare eventualmente stipulato dal Comune. Tali liquidazioni in acconto non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della somma impegnata per ogni esercizio del triennio.

3. Se entro il termine previsto dal contratto preliminare l'acquisto ammesso a contributo non è formalmente concluso, le somme liquidate ai sensi del comma 2 devono essere restituite alla Regione in un'unica soluzione, salvo diversi accordi in ordine alle modalità e ai tempi di restituzione autorizzati dalla Giunta regionale su apposita e motivata richiesta del Comune.”.

Nota all'articolo 7:

- ⁽¹³⁾ L'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede quanto segue:

«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

Nota all'articolo 8:

- ⁽¹⁴⁾ L'alinea del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 prevedeva quanto segue:

«3. Si intendono operazioni di investimento ai sensi del comma 1:».

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25, già modificato dall'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21, prevedeva quanto segue:

«1. Ferma restando la concessione ministeriale ove prevista, la realizzazione e/o l'attivazione di stazioni radioelettriche, ponti radio, reti di comunicazione elettronica, nonché delle relative attrezzature accessorie, quali sostegni, ad esclusione delle torri e dei tralicci, cavidotti, apparati, finalizzati alla sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR), è subordinata alla comunicazione, da parte dell'operatore interessato, dell'intenzione di realizzare e/o attivare tali strutture. La comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2007 ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.».

Nota all'articolo 10:

⁽¹⁶⁾ La lettera p) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 prevedeva quanto segue:

«p) utilizzare durante l'esercizio venatorio apparecchi radio ricetrasmittenti e/o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso;».

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁷⁾ La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 8 prevedeva quanto segue:

«a) l'area non sia trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del reg. (CEE) 2092/91, per un periodo di almeno tre anni;».

Nota all'articolo 12:

⁽¹⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

«2. Nel caso di mutuo unico concesso per iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e immobili, il periodo di durata del vincolo di destinazione è di quindici anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.».

Nota all'articolo 13:

⁽¹⁹⁾ La lettera c) del comma secondo dell'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, abrogata dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 ma che, in virtù di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo dispone: «Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 19, continuano ad applicarsi gli articoli 22 e 23 della l.r. 28/1983.»., prevede pertanto quanto segue:

«c) un esperto designato dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;»

Nota all'articolo 14:

⁽²⁰⁾ L'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 prevedeva quanto segue:

«Art. 13
(Norme transitorie).

1. La qualificazione di estetista è conseguita dai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della l. 161/1963, come sostituiti dall'articolo 1 della l. 1142/1970;
 - b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
 - c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui al comma 1, lettera a).
3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti e dai collaboratori delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quello indicato ai commi 2 e 3, i soggetti e i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento organizzato dalla Regione al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.
5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o di diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o della Regione.
6. La qualificazione professionale di estetista è, inoltre, conseguita mediante superamento dell'esame teorico - pratico di cui all'articolo 3, comma 1, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o di diplomi rilasciati da scuole professionali private per estetiste. L'ammissione all'esame è subordinata alla frequenza di un apposito corso di specializzazione organizzato dalla Regione.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 161/1963, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1142/1970, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso di riqualificazione professionale organizzato dalla Regione.
8. I corsi di cui ai commi 4, 6 e 7 sono realizzati in presenza di almeno cinque frequentanti per ogni tipologia di intervento. L'ordinamento didattico e la durata dei corsi sono stabiliti sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato.
9. Le imprese singole o associate, iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa) e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio dell'attività di centro abbronzante, il cui titolare è sprovvisto della quali-

ficazione professionale di estetista, possono proporre all'esercizio dell'attività medesima un responsabile in possesso di detta qualificazione. L'adeguamento deve essere effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'attività è esercitata in forma associata è ammessa la qualificazione professionale di estetista di almeno un socio.».

Note all'articolo 15:

⁽²¹⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27, già sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4, prevedeva quanto segue:

«c) nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), e comma 5.».

⁽²²⁾ Il comma 2 dell'articolo 18ter della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27, inserito dall'articolo 17 della legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4, prevedeva quanto segue:

«2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 14, gli enti ausiliari possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica regionale, dell'associazione di categoria specializzata e delle sue articolazioni territoriali, che provvedono ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.».

⁽²³⁾ Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le cooperative sociali ed i loro consorzi che abbiano la propria sede legale ed operino prevalentemente nel territorio della Regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro regionale di cui all'art. 3.».

⁽²⁴⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«c) quando non sia stato possibile effettuare entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa sociale o dal consorzio, la revisione ordinaria di cui all'art. 14, comma 3;».

⁽²⁵⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«c) all'acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all'acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;».

⁽²⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi su scoperti di conto corrente di importo non superiore all'ottanta per cento del corrispettivo derivante dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lett. a), e del fatturato o del costo di acquisto dell'esercizio precedente derivanti,

rispettivamente, dalle attività di cui al comma 1, lett. b) e c).».

Note all'articolo 16:

⁽²⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15, già sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 22, prevedeva quanto segue:

«2. Le manifestazioni a carattere locale sono soggette alla sola comunicazione preventiva di cui all'articolo 4bis, da presentare al Comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento della manifestazione, almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa. Il Comune, contestualmente al ricevimento della comunicazione, ne dà notizia alla Struttura.».

⁽²⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15, già sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 22, prevedeva quanto segue:

«3. L'accertamento delle infrazioni compete al Sindaco del Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica; le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Regione per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale e dal Sindaco per quelle a carattere locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Note all'articolo 17:

⁽²⁹⁾ Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 prevedeva quanto segue:

«4. L'iscrizione è disposta, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento del dirigente della struttura competente, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 5.».

⁽³⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 prevedeva quanto segue:

«2. La Commissione:
a) esprime parere sulle iscrizioni all'Albo dei Maestri artigiani;
b) vigila sul corretto uso della qualifica di Maestro artigiano e segnala eventuali violazioni alla struttura competente.».

⁽³¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 prevedeva quanto segue:

«1. Presso la struttura competente è istituito il Registro dei produttori di oggetti di artigianato.».

⁽³²⁾ Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 prevedeva quanto segue:

«6. I produttori iscritti al Registro devono comunicare alla struttura competente, entro trenta giorni, le eventuali variazioni dei dati concernenti il tipo di produzione, la residenza o la sede legale.».

⁽³³⁾ Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 prevedeva quanto segue:

«7. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 6 comporta la sospensione dell'iscrizione al Registro per la durata di sei mesi. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.»

⁽³⁴⁾ Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 prevedeva quanto segue:

«4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, commi 6 e 9, sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.»

Nota all'articolo 18:

⁽³⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, già modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, prevedeva quanto segue:

«1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 5.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 10.000.000 per le grandi imprese.»

Note all'articolo 19:

⁽³⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4 prevedeva quanto segue:

«2. Le anticipazioni, comprensive dell'eventuale ritenuta sindacale, sono concesse per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui all'atto della presentazione della domanda di anticipazione non sia già quantificata la misura del trattamento di integrazione salariale, l'anticipazione è concessa in misura non superiore a 750 euro mensili, al netto degli oneri di legge.»

⁽³⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4 prevedeva quanto segue:

«2. In caso di procedure di liquidazione a seguito di scioglimento dell'impresa, la prosecuzione o la concessione delle anticipazioni è subordinata al rilascio da parte della medesima di idonee garanzie per l'integrale recupero del credito sorto successivamente alla data di scioglimento; tali garanzie non sono necessarie in caso di anticipazioni corrisposte direttamente ai lavoratori.»

Note all'articolo 20:

⁽³⁸⁾ Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«6. Le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare una tassa regionale sui quantitativi di alcool, birra e zucchero importati in esenzione fiscale, il cui ammontare, nella misura massima del 15 per cento del valore dell'esenzione fiscale per ciascuna tipologia di genere contingentato, e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»

⁽³⁹⁾ Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«7. In caso di mancato versamento della tassa regionale, le imprese debitorie sono sospese dall'importazione e dalla vendita di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.»

⁽⁴⁰⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«c) importazione di alcool con gradazione minima di 95 gradi destinato come tale alla commercializzazione;».

⁽⁴¹⁾ L'alinea del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«1. Ai fini dell'immissione in consumo, la birra impiegata ai sensi dell'articolo 16 deve essere contrassegnata, progressivamente, anno per anno, con la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta", apposta.»

⁽⁴²⁾ Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«1. Ai fini dell'immissione in consumo, lo zucchero e le confezioni di prodotti finiti derivati dall'impiego di zucchero ai sensi dell'articolo 19 devono essere contrassegnati, progressivamente, anno per anno, con la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta"».

⁽⁴³⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 prevedeva quanto segue:

«b) commercializzazione nel territorio regionale di zucchero e prodotti finiti, da esso derivati.»

Nota all'articolo 21:

⁽⁴⁴⁾ Il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 prevedeva quanto segue:

«Il Consiglio regionale stabilisce annualmente la ripartizione dei mutui concedibili in relazione agli interventi previsti dalle lettere a) e b) del precedente comma, dando precedenza agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo all'accorpamento della proprietà immobiliare.»

Nota all'articolo 22:

⁽⁴⁵⁾ L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 29

(Intesa per le opere pubbliche di interesse regionale)

1. La progettazione di opere pubbliche di iniziativa della Regione, qualora incoerenti, contrastanti o difforni rispetto alle determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, è effettuata dalla Regione d'intesa con i Comuni interessati dall'intervento.

2. La Giunta regionale, ultimato il progetto preliminare dell'opera, individua il responsabile del procedimento e delibera l'avvio del procedimento per il raggiungimento dell'intesa; in caso di inerzia del Comune che si protragga per oltre novanta giorni dalla ricezione della richiesta della Regione, il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti di competenza del Comune.
3. Raggiunta l'intesa e predisposto il progetto definitivo, l'acquisizione degli assenti, delle autorizzazioni, dei pareri, dei nullaosta e in genere degli atti dovuti ai sensi di legge, nonché della valutazione di impatto ambientale ove dovuta, è effettuata dal responsabile del procedimento, con l'impiego, per quanto possibile, della conferenza di servizi; l'approvazione del progetto definitivo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3 equivale a variante del PRG nonché a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere e sostituisce ad ogni effetto la concessione edilizia.».

Nota all'articolo 23:

⁽⁴⁶⁾ La legge regionale 8 novembre 1956, n. 5 concernente: «Norme di attuazione nella Valle d'Aosta della Legge dello Stato 08.01.1952 n. 42, che proroga la durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale del 1° dicembre 1956.

La legge regionale 30 gennaio 1962, n. 4 concernente: «Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale del 31 gennaio 1962.

La legge regionale 20 dicembre 1976, n. 67 concernente: «Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua pubblica» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 14 del 30 dicembre 1976.

La legge regionale 24 giugno 1992, n. 35 concernente: «Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua pubblica» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 30 del 7 luglio 1992, n. 30.

Note all'articolo 24:

⁽⁴⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 prevedeva quanto segue:

«1. Tutti i proprietari degli immobili situati all'interno del solo borgo di Bard, definito nella planimetria di cui all'allegato A alla presente legge, per i lavori di cui alla lettera b) del comma uno dell'articolo 1 della presente legge, oltre a poter accedere alle provvidenze di cui al Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, possono beneficiare dell'erogazione di contributi a fondo perso, pari al 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'erogazione delle provvidenze sopracitate e al 60 per cento delle spese di progettazione.».

⁽⁴⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 prevedeva quanto segue:

«3. La scelta degli immobili, oggetto dell'intervento sarà effettuato di concerto con l'Amministrazione comunale, verrà approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali previo parere della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali; la realizzazione degli interventi sarà effettuata a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, previa autorizzazione e finanziamento da parte della Giunta regionale.».

Nota all'articolo 24:

⁽⁴⁹⁾ L'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 prevedeva quanto segue:

«Art. 7

(Contributi alla Società Cooperativa "Librairie Valdôtaine").

1. La Società cooperativa "Librairie Valdôtaine" a r.l. con sede in Aosta, può fruire di un contributo regionale annuo fino a L. 30.000.000 nelle spese a sostenere per la promozione e la partecipazione ad attività sociali, culturali ricreative e mutualistiche nonché per le attività relative alla diffusione del bilinguismo e la pubblicazione e la diffusione di opere nuove e di riedizioni in lingua francese.
2. La società cooperativa la "Librairie Valdôtaine" presenterà a tal fine un apposito piano annuale delle attività programmate, corredato dai documenti di cui all'articolo 2.».

Nota all'articolo 26:

⁽⁵⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18 prevedeva quanto segue:

«2. La salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili situati lungo gli itinerari storici oppure nell'ambito dei siti celebri e nei luoghi della storia e della letteratura sono finanziati dai fondi ordinari previsti dalle leggi settoriali.».

Note all'articolo 27:

⁽⁵¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37, già modificato dall'art. 21, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13 prevedeva quanto segue:

«2. L'assegno di formazione professionale è corrisposto al personale dipendente di ruolo dell'USL della Valle d'Aosta, residente nella Regione e a cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che siano iscritti e frequentino per la prima volta corsi di laurea e di laurea specialistica universitaria delle professioni sanitarie o scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento a fini di riqualificazione professionale di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162, ovvero scuole o corsi di formazione professionale per operatori sanitari non medici, istituiti dalla Regione, da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti Pubblici facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, da Paesi della CEE.».

⁽⁵²⁾ Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37, da ultimo modificato dall'art. 21, comma 5, della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13, prevedeva quanto segue:

«1. I cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che siano iscritti e frequentino scuole o corsi di cui all'articolo 1 concernenti le discipline o le professio-

nalità di cui all'articolo 2, comma 2, ed aspirino alla concessione dell'assegno di formazione professionale di cui alla presente legge, devono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.».

Nota all'articolo 28:

⁽⁵³⁾ Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 prevedeva quanto segue:

- «2. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
- insufficienza del reddito familiare del richiedente in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo, allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, alla integrazione di tale reddito;
 - incapacità totale o parziale del richiedente a provvedere autonomamente a se stesso ed il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurargli l'assistenza necessaria;
 - sottoposizione del richiedente a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o socio-riabilitativi.».

Nota all'articolo 29:

⁽⁵⁴⁾ L'articolo 20 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Art. 20
(Progetti sperimentali)

- Al fine di suscitare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione contribuisce finanziariamente fino ad un massimo dell'ottanta per cento nelle spese per la realizzazione di progetti sperimentali, formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma cooperativistica ed associazionistica, in risposta ai bisogni emergenti.
- Queste forme di imprenditorialità familiare possono essere relative a servizi di natura:
 - assistenziale:
 - servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap;
 - servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
 - servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;
 - servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti in situazione di disagio;
 - servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie;
 - educativa:
 - servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio ad alunni della scuola dell'obbligo;
 - servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.
- I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti ad altro titolo in applicazione della normativa regionale vigente.
- Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce

annualmente:

- l'entità della spesa da destinare ai finanziamenti;
- le modalità di presentazione delle domande;
- i criteri per l'erogazione dei contributi.».

Nota all'articolo 30:

⁽⁵⁵⁾ Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 prevedeva quanto segue:

«4. Il dirigente della struttura competente decide circa la concessione delle provvidenze economiche entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento sanitario.».

Nota all'articolo 31:

⁽⁵⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 prevedeva quanto segue:

«1. La Regione, nel rispetto della Carta dei valori del volontariato, quale espressione dell'identità, dei principi e dei valori dell'attività di volontariato, riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, liberamente costituiti, come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e, salvaguardandone l'autonomia, favorisce il loro apporto originale e propositivo al conseguimento delle più ampie finalità sociali, culturali, civili e di protezione civile.».

⁽⁵⁷⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 prevedeva quanto segue:

«b) esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal registro;».

Nota all'articolo 32:

⁽⁵⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 prevedeva quanto segue:

«3. L'attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.».

⁽⁵⁹⁾ Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 prevede quanto segue:

«6. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili ordinariamente, per le attività di volo di cui all'art. 2, comma primo, nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 15 maggio. La Giunta regionale può disporre deroghe all'arco temporale di cui sopra per brevi periodi acquisito il parere della struttura competente in materia di protezione civile. L'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.».

Nota all'articolo 33:

⁽⁶⁰⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«c) locale comune di soggiorno distinto dalla sala da pranzo, di dimensioni non inferiori a mq. 0,7 per ogni posto letto;».

Note all'articolo 34:

⁽⁶¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3, già modificato dall'art. 35, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 8, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).».

⁽⁶²⁾ Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3, già modificato dall'art. 35, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, prevedeva quanto segue:

«4. Alle società o associazioni sportive della Federazione italiana sport disabili (FISD) non si applica quanto previsto al comma 3, lettera d), limitatamente all'appartenenza degli atleti alle categorie giovanili.».

⁽⁶³⁾ La lettera b) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3, già modificato dall'art. 35, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, prevedeva quanto segue:

«b) consistenza del vivaio giovanile, come definito ai sensi dell'articolo 4, comma 5;».

Note all'articolo 35:

⁽⁶⁴⁾ L'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 14
(Tariffe professionali).

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'UVGAM, e sono vincolanti per tutte le guide ed aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d'Aosta.».

⁽⁶⁵⁾ La lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«c) l'inosservanza delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell'art. 14, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000;».

⁽⁶⁶⁾ L'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Art. 23
(Tariffe professionali).

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri e delle scuole di sci della Valle d'Aosta sono stabilite con de-

creto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS e sono vincolanti per tutti i maestri di sci esercenti e per tutte le scuole funzionanti nella regione.».

⁽⁶⁷⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«b) l'inosservanza delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell'articolo 23, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 (euro 103,29) a lire 600.000 (euro 309,87);».

⁽⁶⁸⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«c) qualora l'inosservanza delle tariffe decretate sia da attribuire ad una scuola di sci, la stessa è condannata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 (euro 1.032,91) a lire 6.000.000 (euro 3.098,74), con contestuale diffida ad osservare e fare osservare il decreto ed in caso di ulteriore infrazione si provvede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 19;».

⁽⁶⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dalle associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13 e dalle stesse comunicate entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla struttura competente, che provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.».

⁽⁷⁰⁾ Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«3. L'applicazione di tariffe professionali inferiori o superiori a quelle minime e massime comunicate ai sensi dell'articolo 12 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 300.».

Nota all'articolo 36:

⁽⁷¹⁾ L'articolo 14bis della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12, già inserito dall'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36, prevedeva quanto segue:

«Art. 14bis
(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di promuovere l'acquisto di alcuni dei suoi prodotti, per un periodo limitato di tempo, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti.

2. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, possono essere effettuate, per un massimo di tre settimane per ciascun periodo, unicamente nei seguenti periodi:
a) tra il 15 aprile ed il 31 maggio;

- b) tra il 1° ed il 31 ottobre.
3. L'esercente che intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.
4. La comunicazione di cui al comma 3 deve contenere le seguenti indicazioni:
- l'ubicazione dei locali ove si intende effettuare la vendita;
 - la data di inizio e la durata della promozione;
 - i prodotti oggetto della promozione;
 - le percentuali di sconto o di ribasso praticate, per ciascun prodotto, sul prezzo ordinario di vendita.
5. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.
6. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando con l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».

Nota all'articolo 37

⁽⁷²⁾ La legge regionale 1° luglio 1994, n. 33 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 30 del 17 luglio 1994, n. 30.

⁽⁷³⁾ L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 prevede quanto segue:

«1. La Regione istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, di seguito denominata *Chambre*, che esercita in Valle d'Aosta le funzioni assunte dalla Regione stessa ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre

1946, n. 532 (*Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi*) e spettanti nel restante territorio nazionale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate camere di commercio, ivi comprese quelle già proprie degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

⁽⁷⁴⁾ La legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 18 del 28 aprile 1998.

⁽⁷⁵⁾ I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 prevedevano quanto segue:

«1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 (*Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane)*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il Presidente della Camera valdostana delle imprese e delle professioni—*Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, di seguito denominata *Chambre*, o suo sostituto, con funzioni di presidente;”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) un dirigente della *Chambre*, o suo sostituto;”;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) un funzionario della *Chambre*, o suo sostituto, che svolge anche le funzioni di segretario;”.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 15/1998 è sostituito dal seguente:

“2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della *Chambre*.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 15/1998, le parole: “funzionari regionali” sono sostituite dalle seguenti: “funzionari della *Chambre*”.

4. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 15/1998, le parole: “o diminuzioni» sono soppresse.».

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Ricorso n. 17 depositato il 29 marzo 2007.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso n. 17 depositato il 29 marzo 2007

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, negli uffici della quale in ROMA, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge

contro

Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Regione, domiciliato per la carica presso gli uffici della Presidenza della Regione in AOSTA, piazza Deffeyes n. 1

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli articoli 3 (*Requisiti*) e 4 (*Autorizzazioni*) della legge regionale Valle d'Aosta 29 dicembre 2006, n. 34 – Disposizioni in materia di parchi faunistici – (in B.U.R. 23 gennaio 2007 n. 4) in relazione agli articoli 117, commi 1 e 2 lett. s), Cost., 2, comma 1 lett. d) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999 – *relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici* – e al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 – *di attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici* –

Delibera del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007.

1. Con la legge 29 dicembre 2006, n. 34, la Regione Valle d'Aosta dà attuazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE (in prosieguo «la direttiva») facendo un generico riferimento «ai principi di cui al decreto legislativo» di attuazione della direttiva medesima (art. 1, comma 1)

L'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 2007 contiene: a) la indicazione del parametro normativo di riferimento (*competenza: art. 2, comma primo, lett. b) dello Statuto; finalità e contenuti: d.lgvo 21.03.2005, n. 73 – Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici*); b) finalità: («a) *garantire il benessere e la corretta custodia degli animali*; b) *assicurare la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori*; c) *promuovere forme di turismo rurale ed educazione ambientale nel settore faunistico*; d) *potenziare il ruolo dei parchi faunistici nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la diversità biologica*».)

Nello specifico, la legge, che consta di dieci articoli, definisce la struttura denominata parco faunistico e/o giardino zoologico (art. 2), detta i criteri generali, in base ad una programmazione territoriale, per l'apertura dei parchi faunistici (art. 3) che è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'assessore regionale competente (art. 4). La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, deve disciplinare, nel dettaglio, i requisiti relativi all'apertura dei parchi faunistici tenendo conto sia del benessere degli animali sia degli aspetti territoriali, ambientali ed organizzativi (art. 3, comma 3). Inoltre, la legge reca norme relative ai controlli (art. 5) e prevede sanzioni amministrative (art. 8) nonché la chiusura del parco in caso di violazione delle norme contenute nella legge in trattazione (art. 6). Infine, è prevista l'istituzione di un albo dei parchi faunistici autorizzati (art. 7) e la norma finanziaria (art. 10).

2. La sollevata questione di costituzionalità implica la presa in considerazione parallela della normativa comunitaria di settore (direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici: in prosieguo «la direttiva»), la norma di recepimento (decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 – Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici –: in prosieguo «il decreto legislativo»), l'articolo 117, comma 2 lett. s) in relazione al comma 1 Cost e la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (in prosieguo lo «Statuto regionale»).

3. Oggetto della normativa in discorso è la protezione dell'ambiente, che si configura come «bene unitario, che può essere compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza» (sentenza n. 67 del 1992; sentenza n. 536 del 2002).

Il problema, quindi, è di verificare se la disciplina dei parchi zoologici, oggetto della direttiva, attenga alla protezione dell'ambiente e, quindi, coinvolga la competenza costituzionale dello Stato (art. 117, commi 1 e 2, lett. s, Cost) e la individuazione dell'ambito di intervento normativo della Regione che non comprometta la salvaguardia del bene unitario (art. 2, comma 1 lett. d), e art. 51 dello Statuto in relazione all'art. 11 del decreto legislativo).

4. Le premesse della direttiva, che costituiscono parametro di riferimento per individuare la finalità della medesima e per il corretto recepimento nell'ordinamento interno dello Stato membro, si articolano come segue:

- «(1) *considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 dà applicazione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che l'obiettivo di tale convenzione è quello di proteggere le specie minacciate di flora e di fauna mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie;*
- (2) *considerando che è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio, mediante un regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell'attuale struttura degli scambi; che, inoltre, la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico richiede l'adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità, imponendo un controllo dei documenti e delle merci presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione;*
- (3) *considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere*

- adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento;*
- (4) *considerando che è necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento;*
 - (5) *considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità, all'esportazione o alla riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento; che è necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso la Comunità;*
 - (6) *considerando che spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nella Comunità, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica;*
 - (7) *considerando che è necessario completare le disposizioni in materia di riesportazione mediante una procedura di consultazione al fine di limitare il rischio di infrazioni;*
 - (8) *considerando che, per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nella Comunità e all'esportazione dalla stessa; che tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nella Comunità;*
 - (9) *considerando che è altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati;*
 - (10) *considerando che, per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione; che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, debbono essere disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione;*
 - (11) *considerando che occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità;*
 - (12) *considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dalla Comunità; che occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura;*
 - (13) *considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri;*
 - (14) *considerando che l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza;*
 - (15) *considerando che, per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione; che ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento;*
 - (16) *considerando che la sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie; che rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme;*
 - (17) *considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità;*
 - (18) *considerando che è essenziale stabilire una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un termine congruo i*

provvedimenti di applicazione e di modifica degli allegati; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;

(19) *considerando che la molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato ed agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni,*

La direttiva non riguarda la fauna autoctona. Le sue finalità sono specificate nell'articolo 1 e conseguite per il tramite della struttura «giardino zoologico» definito nell'articolo 2. Il giardino zoologico risponde alla sua funzione se attua le «misure di conservazione» contenute nell'art. 3.

Le «misure di conservazione» devono essere specificate in modo unitario, in quanto l'interesse che deve essere soddisfatto è necessariamente unitario.

Il contenuto di tali misure può essere integrato per consentire alla specifica «misura di conservazione» di non essere vanificata da una permanente o temporanea situazione ambientale locale.

L'integrazione della normativa generale con la normativa territoriale consente il conseguimento delle finalità della direttiva.

5. La legge regionale si pone come attuazione della direttiva e, quindi, si prefigge di specificare le «misure di conservazione» della fauna selvatica non autoctona, che per loro natura devono essere unitarie. Individua la fonte della propria competenza nell'art. 2, comma 1 lett. d) dello Statuto (*«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali... ..ha potestà legislativa nelle seguenti materie: d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna ...»*) e interviene esaustivamente su una materia che rientra a pieno titolo nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per qualificazione comunitaria.

L'articolato della legge regionale attiene, invero, esclusivamente alla conservazione della biodiversità e alla protezione della fauna selvatica, settori che rientrano nella più generale tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La Regione non ha competenza in relazione alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che spetta allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. s) Cost. La competenza costituzionale attribuita allo Stato è limitata solo dall'esercizio della competenza legislativa della Regione che non pregiudichi, in quanto compatibile, l'assetto specifico di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema disegnato dalla legge statale.

Nel caso di specie, la disciplina dettata dagli articoli 3 e 4 della legge regionale si sovrappone ingiustificatamente alla disciplina di attuazione.

La Regione, invece di estendere l'ambito di applicazione della normativa statale ai parchi faunistici, ridisciplina la materia (recependo direttiva) senza alcuna giustificazione correlata alla specifica, puntualmente individuata, situazione ambientale locale. Nello specifico, la legge prevede che l'autorizzazione all'apertura dei parchi faunistici, di cui all'art. 4 della legge regionale, sia rilasciata con decreto dell'assessore regionale competente che sostituisce la licenza che, invece, la disciplina statale prevede sia rilasciata dal Ministero. I requisiti previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione, la cui specificazione è demandata ad un successivo atto di Giunta, sono già individuati in allegato al decreto legislativo; così anche i controlli, la vigilanza e le sanzioni già disciplinati a livello statale. La motivazione e finalità unitaria della competenza statale in materia è evidente.

6. La normativa statale dovrebbe assumere il valore di norma di principio e di regime generale quella locale di regime specifico. In tal modo si realizza sul piano normativo armonizzato il principio della sussidiarietà. La armonizzazione, invero, non è un concetto astratto, ma concreto, in quanto attraverso la armonizzazione si tende a garantire la tutela concreta dell'interesse comunitario comune.

In un sistema di competenza normativa ripartito, l'effettività della norma comunitaria si realizza solo se l'esercizio della competenza consente di assicurare concretamente l'interesse sotteso alla norma comunitaria.

La norma costituzionale sulla competenza disciplina il mezzo per conseguire il risultato, ma non è neutra rispetto al risultato, il che è a dire che anche in presenza del risultato è metro della legittimità costituzionale del medesimo.

La puntualizzazione trova esplicita conferma nell'art. 5 della direttiva, che dispone: *«I requisiti per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 non si applicano quando uno Stato membro può dimostrare, con prova considerata soddisfacente dalla Commissione, che l'obiettivo della presente direttiva, definito nell'art. 1, e che i requisiti applicabili ai giardini zoologici, stabiliti nell'articolo 3, sono realizzati e costantemente rispettati mediante un sistema di regolamentazione e registrazione. Un ta-*

le sistema dovrebbe, tra l'altro, contenere disposizioni relative all'ispezione ed alla chiusura dei giardini zoologici equivalenti a quelle di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4».

La illegittimità costituzionale delle norme impugnate discende dal rilievo che le medesime si pongono come norme di principio e di regime, anziché come norme integrative delle norme statali conformative alla particolare, specifica situazione agricola, zootecnica o faunistica regionale.

Su tali presupposti, si

chiede

che sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge regionale Valle d'Aosta 29 dicembre 2006, n. 34 per contrasto con l'articolo 117, comma 2 lett. s) in relazione al comma 1, Cost., e all'art. 2, comma 2 lett. d) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999 e al decreto legislativo 21 marzo 2005. n. 73.

Roma, 20 marzo 2007.

Avvocato dello Stato
FIORILLI
